

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste



Deliberazione della Giunta Comunale n. 3

verbale prot. n. 0518

Oggetto: Ricognizione eccedenze di personale.

L'anno duemilaventidue ed il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore otto e minuti zero, **nella nuova sala delle adunanze, in presenza e con l'adozione di tutte le misure anti-contagio che prevedono l'obbligo di distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personale sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistere (come da circolare prot. 14553 del 27.10.2020 Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie), regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.**

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Poletto Marco	Sindaco	X		
Artaz Valter	Vice Sindaco	X		
Chatrian Gabriella	Assessore	X		
Noussan Denise	Assessore	X		
Ganzerli Marco	Assessore	X		

Totale Presenti: 5

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Marco POLETTTO.

Assiste alla riunione, con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 12:00 del medesimo giorno.

Oggetto: Ricognizione eccedenze di personale.

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

CONSIDERATO che l'art. 5 del d.lgs. n. 165/2001, al comma 2 prevede che “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”;

CONSIDERATO che l'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 al comma 4-bis stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti/responsabili che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

PRESO ATTO che la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha inciso notevolmente sull'istituto della mobilità nel Pubblico Impiego e sul collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, prevedendo per la Pubblica Amministrazione l'onere di effettuare con cadenza almeno annuale una ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze;

PRESO ATTO che la modifica apportata con la predetta legge n. 138/2011 all'art. 33 del d.lgs n. 165/2001, relativo all'eccedenza del personale ed alla mobilità collettiva, ha statuito che i predetti accertamenti (eccedenza di personale o condizione di sovrannumerarietà) vengano condotti in relazione a due condizioni, ovvero, alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, prescrivendo, altresì, l'obbligo della comunicazione dell'esito al Dipartimento della Funzione Pubblica;

PRESO ATTO che l'art. 16 della legge n. 183/2011 ha ricostruito l'istituto della verifica delle eccedenze e dei sovrannumeri come condizione prodromica imprescindibile al fine di poter programmare assunzioni, infatti in difetto di detta ricognizione annuale a mente dei commi 2 e 3 del novellato art. 33 d.lgs. n. 165/2001 "Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare";

PRESO ATTO della vigente dotazione organica;

RITENUTO CHE la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla dotazione organica dell'ente e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, in primis, dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n.296 (finanziaria 2007), così come modificati o introdotti, da ultimo, dall'art.3, del D.L. 26/06/2014, n.90, convertito con legge n.114 del 11/08/2014: comma 557, 557 bis, 557 ter, 557 quater "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

DATO ATTO che ciascun ufficio ha attestato l'assenza nell'ambito del settore diretto, di situazioni di soprannumero di personale o eccedenze di personale per esigenze funzionali;

DATO ATTO che il responsabile del servizio personale ha attestato l'assenza in tutti gli uffici dell'ente di situazioni di soprannumero ovvero eccedenze di personale in relazione alla situazione finanziaria dell'Ente stesso;

PRESO ATTO dell'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti contenuta in una percentuale inferiore al 50%;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali ed ulteriori norme sono contenute nello Statuto comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare questo atto di indirizzo politico è della Giunta Comunale. L'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2011, nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della L. 183/2001, prevede l'obbligo anche per gli enti locali l'obbligo di provvedere alla ricognizione delle eccedenze di personale: spetta alla Giunta Comunale l'adozione di tale provvedimento. L'art. 1, comma 1, l'art. 41, comma 3, e l'art. 44, comma 2, della L.R. 23.07.2010, n. 22 recante "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli

enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.” Disciplina la materia degli esuberi di personale del comparto unico della Pubblica Amministrazione valdostana: tali disposizioni vengono rispettate. Pertanto in ordine all’adozione del presente provvedimento si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che, a seguito della ricognizione effettuata, non sono attualmente presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza;
2. **DI DARE ATTO** che, conseguentemente, il Comune non deve avviare nel corso dell’anno 2022 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
3. **DI DARE CORSO** alla adozione del programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e del piano annuale delle assunzioni per l’anno 2022 con separato atto.

Il Sindaco
f.to Marco POLETTTO



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

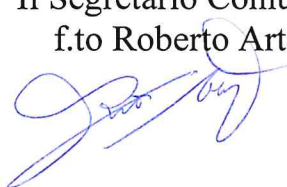


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 26.01.2022.



Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 26.01.2022 al 10.02.2022.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)